



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO COMUNALE ALL'ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA (POCO INQUINANTE O ECOLOGICA)

(dell' 11 settembre 2012)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 28 del 11 settembre 2012;

decreta:

<u>Art. 1</u>

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità di versamento del sussidio per favorire l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e 4 tempi.

<u>Art. 2</u>

Beneficiari

Possono beneficiare del sussidio le economie domestiche residenti nel Comune, i proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e le attività economiche regolarmente registrate nel Comune come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

<u> Art. 3</u>

Sussidio

¹È sussidiato un quantitativo massimo di 25 litri alle economie domestiche residenti nel Comune, ai proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e alle attività economiche regolarmente registrate nel Comune per anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).

²Il sussidio rappresenta il 50% del costo di acquisto del carburante.

³Ogni anno è messo a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei sussidi cessa con un semplice avviso all'utenza.

Art. 4

Modalità di pagamento

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

Art. 5

Reclamo e ricorso

¹Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

<u>Art. 6</u>

Informazione

Il Municipio informa annualmente i cittadini circa la possibilità di sussidio.

Art. 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato il 27.02.2013